



## Comune di S A S S A R I

**Determinazione n. 1725 del 06/06/2017**

Dirigente: DOTT.SSA CHIARA SALIS

Settore: Servizi al cittadino e all'impresa

Oggetto:

**DIRETTIVE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLA NUOVE DISPOSIZIONI SUAPE.**

### RELAZIONE

**PREMESSO** che la Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016, ha ricompreso tra le competenze dello Sportello Unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), anche i procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo (V. art. 29, 2 comma, lett. c), così come le concessioni di suolo pubblico, fatta eccezione per quelle rilasciate sulla base di una procedura ad evidenza pubblica ( cfr. art. 40, 4 comma, lett. h);

**CONSIDERATO** che tali nuove competenze dello Sportello Unico riguardano attività proprie del Servizio Autorizzazioni, manifestazioni e sanzioni del Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa;

**RILEVATO** che:

- la direttiva in materia di Sportello Unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE), contenuta nell'allegato A alla delibera della Giunta Regionale n. 11/14 del 28.02.2017 specifica che sono di competenza del SUAPE; a) i procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi culturali di pubblico spettacolo connessi ad attività economica e produttiva di beni e servizi anche svolte in forma non imprenditoriale o professionale purché sia presente una qualche forma di corrispettivo (art. 2 e 3, lett. c della direttiva); b) le concessioni, compresa la concessione di spazi pubblici, fatta salva l'eventuale procedura ad evidenza pubblica che ne preceda il rilascio (art. 18.3, terz'ultimo capoverso della direttiva);
- il comma 1 quater dell'art. 3 del dlgs. 82/2005, novellato dal dlgs. n. 179/2016, stabilisce che " la gestione dei procedimenti amministrativi e' attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (tra cui sono ricomprese le Autonomie Locali) in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento";

**CONSTATATO** che con la circolare n. 10602/Cir/1 del 30.03.2017 della Direzione Generale del Turismo, artigianato e commercio e della Direzione generale dell'Industria avente per oggetto "*Chiarimenti interpretativi in merito alle attività esercitate in occasione di eventi temporanei,*

*attività temporanee commerciali e concessioni suolo pubblico. - Attuazione della L.R. n. 24/2016 artt. 50 e 51*”, si ritiene che “le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo che, pur prevedendo un corrispettivo, sono svolte in forma del tutto contingente e temporanea da parte di soggetti non imprenditoriali quali associazioni, comitati, pro loco, gruppi spontanei di cittadini, con proventi di norma destinati a finanziare attività sociali, possano a seconda della valutazione del soggetto organizzatore circa l'assenza effettiva di un'attività produttiva di beni e servizi rimanere fuori dal portale”;

**CONSIDERATO** che l'interpretazione proposta dalla circolare relativamente alle manifestazioni così come descritta nel punto precedente appare derivare da una scelta a solo esclusivo appannaggio dell'istante senza attribuire alcuna rilevanza oggettiva al corrispettivo derivante dall'attività;

**RITENUTO** conseguentemente che la suddetta interpretazione non sia coerente con quanto invece espressamente previsto dalla direttiva sopra citata;

**CONSIDERATO** che il software regionale del portale regionale della Sardegna costituisce inequivocabilmente l'unico strumento digitale in grado di garantire l'attuazione di quanto previsto dal citato comma 1 quater dell'art. 3 del dlgs. 82/2005 novellato dal dlgs. n. 179/2016 ovvero creare un'interfaccia diretta tra cittadino e P.A.;

**CONSIDERATO** che quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della sopra citata circolare possa trovare accoglimento qualora la concessione dell'area sia l'unico titolo da acquisire evitando di conseguenza che con l'indizione della conferenza di servizi si verifichi un inutile aggravio del procedimento;

**RITENUTO** che quanto riportato nel precedente **CONSIDERATO** possa applicarsi pertanto esclusivamente alle richieste di occupazione di suolo pubblico da parte di Associazioni che procedono, attraverso l'allestimento di tavolini e gazebo, alla raccolta di firme o di fondi per scopi benefici anche tramite la vendita occasionale di beni (es. piante, uova di pasqua, oggettistica varia) senza altro tipo di attività connessa (ad es. somministrazione, allestimento giochi, diffusione di musica, ec.);

**CONSIDERATO** che per quanto attiene all'accensione straordinaria di fuochi, lancio di razzi e fuochi d'artificio, spari ed esplosioni in occasione di manifestazioni ed eventi (R.D. 773/1931, art. 57; R.D. 635/1940, art. 110), le istanze sono escluse dalla competenza SUAPE in quanto allo stato attuale non esiste una definizione congiunta del procedimento con le autorità di pubblica sicurezza, come stabilisce espressamente la circolare prot. n. 10602/Cir/1 del 30.03.2017;

**CONSIDERATO** altresì che sia le concessioni di suolo pubblico, sia le autorizzazioni per manifestazioni sono provvedimenti autorizzatori ed, in quanto tali, atti non vincolati, ma soggetti a discrezionalità tecnico amministrativa, pertanto rientranti nel portale in conferenza di servizi;

**CONSTATATO** che l'art. 42 “oneri istruttori e tariffe” della legge regionale n. 24/2016 stabilisce all'ultimo comma che “è vietato prevedere il pagamento di oneri e diritti di istruttoria in relazione ai procedimenti per i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, non sia prevista la corresponsione di alcun diritto;

**CONSIDERATO** che in sede di conferenza di servizi, ai sensi della L. 241/90, il silenzio alla richiesta di acquisizione del parere al fine del rilascio di patrocinio corrisponde a silenzio significativo di rigetto in quanto il patrocinio è un atto politico amministrativo di competenza del Sindaco in base all'art. 35, secondo comma, lett. ee) dello Statuto Comunale;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione”;

**VISTO** lo Statuto del Comune;

**VISTI** il regolamento comunale per le strutture precarie ed amovibili in area pubblica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 dell'8 aprile 2003 e ss.mm. ed il regolamento comunale per la concessione di sovvenzione, contributi e vantaggi economici per la cultura, lo sport e manifestazioni di pubblico spettacolo approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 29.1.2002 e ss.mm.;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il vigente art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

**VISTO** il TUEL;

**VISTA** la legge 241/1990;

**VISTA** la Legge RAS n. 24 del 20 ottobre 2016, la collegata direttiva in materia di Sportello Unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE), allegato A alla delibera della Giunta Regionale n. 11/14 del 28.02.2017 nonchè la circolare prot. n. 10602/Cir/1 del 30.03.2017;

## **DISPONE**

a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione, per i motivi di cui in premessa, integralmente richiamati e in ordine alle competenze attualmente attribuite prevalentemente al Servizio Autorizzazioni, Manifestazioni e Sanzioni quanto in appresso:

- 1) tutte le istanze per tavolini e sedie ex art. 11 del Regolamento comunale per le strutture precarie ed amovibili in area pubblica, per manifestazioni ex TULPS e per altri eventi comportanti occupazione di suolo pubblico devono rientrare nel software regionale del portale regionale della Sardegna in conferenza di servizi, senza corresponsione di oneri e diritti di istruttoria aggiunti rispetto a quelli imposti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 24/2016, pena l'irricevibilità della domanda come prevede espressamente la direttiva SUAPE prot. n. 10602/Cir/1 del 30.03.2017.
- 2) **Fanno eccezioni al primo punto del presente dispositivo:**
  - a) *le richieste di occupazione di suolo pubblico da parte di Associazioni che procedono, attraverso l'allestimento di tavolini e gazebo, alla raccolta di firme o di fondi anche tramite la vendita occasionale di beni (es. piante, uova di pasqua, oggettistica varia) senza altro tipo di attività connessa (ad es. somministrazione, allestimento giochi, diffusione di musica, ecc.). Le predette istanze potranno continuare a transitare fuori portale al fine di non aggravare il procedimento così come raccomanda la circolare prot. n. 10602/Cir/1 del 30.03.2017;*
  - b) le istanze per l'accensione straordinaria di fuochi, lancio di razzi e fuochi d'artificio, spari ed esplosioni in occasione di manifestazioni ed eventi (R.D. 773/1931, art. 57; R.D. 635/1940, art. 110), escluse dalla competenza SUAPE in quanto allo stato attuale non esiste una definizione congiunta del procedimento con le autorità di pubblica sicurezza, come indica espressamente la circolare prot. n. 10602/Cir/1 del 30.03.2017;
  - c) le occupazioni di suolo pubblico che sono assegnate tramite procedura ad evidenza pubblica come prevede espressamente l'art. 40, 4 comma, lett. h) della Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016;

- 3) qualora le manifestazioni o le occupazioni di suolo pubblico siano subordinate alla concessione di patrocinio da parte dei competenti organi dell'Amministrazione il relativo atto dovrà pervenire al Settore, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, in tempo utile per consentire il rispetto delle procedure stabilite dalle direttive regionali in relazione alla data fissata per la manifestazione; conseguentemente, in sede di conferenza di servizi, ai sensi della L. 241/90, il silenzio alla richiesta di acquisizione del parere al fine del rilascio di patrocinio corrisponderà a silenzio significativo di rigetto in quanto il patrocinio è un atto politico amministrativo di competenza del Sindaco in base all'art. 35, secondo comma, lett. ee) dello Statuto Comunale;
- 4) i casi di irricevibilità delle istanze saranno gestiti dai responsabili di procedimento (anche del SUAP) seguendo fedelmente le direttive regionali; pertanto la dd 3425 del 23.12.2015 sarà disapplicata nelle parti in contrasto con la presente.

---

Publicata a mezzo elenco affisso all'albo del Comune

Dal \_\_/\_\_/\_\_

Al \_\_/\_\_/\_\_

**Firma dell'estensore**

**Firma del Dirigente**